

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 25 novembre 2015

D.g.r. 20 novembre 2015 - n. X/4363
Definizione delle modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447/95 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» ed in particolare l'articolo 4, comma 2, che tra l'altro stabilisce che le regioni definiscano le priorità e predispongano un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico» che stabilisce che la Giunta regionale definisca con proprio provvedimento le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;

Preso atto che il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13/2001 sopra citata prevede che nella definizione delle modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica la Giunta debba, in particolare, tenere conto di:

- a) entità del superamento dei limiti;
- b) entità della popolazione esposta al rumore;
- c) recettori sensibili;

Considerata l'esigenza di raccordo del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico con i piani di risanamento acustico comunali, di cui all'articolo 7 della legge 447/95, al fine di conseguire la congruenza tra i due strumenti di pianificazione richiesta dall'articolo 4, comma 2, della legge medesima;

Visto altresì l'articolo 7, comma 1, della legge 447/95 che, tra l'altro, stabilisce che i piani comunali di risanamento acustico recepiscano il contenuto dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture e dei servizi pubblici di trasporto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 447/95;

Considerato inoltre che con decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore» sono stati definiti i criteri per stabilire l'ordine di priorità degli interventi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture e dei servizi pubblici di trasporto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 447/95;

Preso atto che i suddetti criteri prevedono indici per la definizione dell'ordine di priorità che sono funzione dell'entità di superamento dei limiti di rumore e della numerosità della popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai limiti e che sono altresì modulati da pesi legati alla sensibilità dei recettori;

Valutato pertanto che detti criteri sono congruenti anche con le indicazioni dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/01 e quindi le priorità da essi definite possono essere considerate come riferimento anche per le priorità del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

Dato atto che restano comunque impregiudicati gli aggiustamenti degli ordini di priorità che intervenissero, per i piani relativi alle infrastrutture di trasporto di interesse nazionale o di più regioni, a seguito delle intese in Conferenza Unificata e successiva approvazione dei piani da parte del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 novembre 2000;

Visto il d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare l'art. 23 «Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi»;

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. che il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico sia elaborato valorizzando il contributo espresso nei piani di risanamento acustico comunale, trasmessi alla direzione ambiente energia e sviluppo sostenibile, e dalle relative priorità ed esigenze, così da assicurare il coordinamento tra i due livelli di pianificazione, regionale e comunale,

e un attivo concorso degli enti locali alla costruzione del piano regionale;

2. che sia possibile formulare priorità di intervento differenziate a livello territoriale, secondo le diversificate esigenze di risanamento acustico ivi presenti, sulla base di quanto emerge dai piani di risanamento comunali;

3. che nel piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico le priorità degli interventi siano individuate congruentemente alle priorità definite, ai sensi del decreto 29 novembre 2000, nei piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto con gli eventuali aggiustamenti disposti a seguito delle intese in Conferenza Unificata e successiva approvazione dei piani da parte del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto;

4. che, fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti, sia attribuita priorità maggiore in rapporto alla numerosità della popolazione esposta al superamento del limite ed all'entità del superamento del limite, facendo riferimento a quanto stabilito dall'allegato 1 al decreto 29 novembre 2000, in particolare prevedendo che il numero della totalità degli alunni delle scuole sia moltiplicato per 3 e quello della totalità dei posti letto negli ospedali, case di cura e di riposo, per 4;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi